

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Servizio Agricoltura

LE STATISTICHE CONGIUNTURALI

**NOTE TECNICHE E DEFINIZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI
MODELLI ISTAT RELATIVI ALLA STIMA DELLE SUPERFICI E
PRODUZIONI DELLE COLTIVAZIONI ERBACEE E LEGNOSE
AGRARIE**

Anno 1999

1. CEREALI DA GRANELLA

Devono essere considerate, le coltivazioni la cui produzione fa riferimento ai soli semi che hanno raggiunto il completo sviluppo e subito sulla pianta il naturale processo di essiccamento. Questo ne riduce il contenuto di acqua, nei limiti sufficienti alla loro conservazione, sia da utilizzare come "sementi" che come prodotto "finale".

Non devono essere considerate le coltivazioni la cui produzione è raccolta allo stato di FORAGGIO VERDE, poiché queste, fanno parte delle COLTIVAZIONI FORAGGERE.

1.a. SEMINE

I dati richiesti devono riferirsi alle superfici che si valuta saranno utilizzate, nell'annata agraria in corso, alla produzione di GRANELLA, indipendentemente dal futuro reale utilizzo della produzione raccolta (alimentazione umana o animale, semina,).

Nel modello si richiede di fornire, per ogni specie, la quantità di seme utilizzata (per ettaro), la ripartizione (in percentuale) del quantitativo di semente complessivamente seminato fra la quota acquistata sul mercato e quella riutilizzata, giacché proveniente dal raccolto dell'anno precedente.

1.b. SUPERFICI E PRODUZIONI

Si ricorda che, anche sulla base delle norme contenute nel REG. CEE 1959/94 ancora operante, devono essere segnalate le superfici indipendentemente dalla circostanza che poi siano effettuate le operazioni di mietitura.

La produzione è costituita dalle CARIOSSIDI con tenore di umidità pari al 14,5% e con tasso d'impurità che non deve superare il 2% in termini di peso sia da utilizzare come "sementi" che come prodotto "finale".

Per i diversi cereali si precisa, di seguito, il tipo di cariosside da considerare ai fini della produzione:

- a) CARIOSSIDI prive dei rivestimenti glumeali:
frumento tenero, duro, segale, orzo polistico, altri cereali (triticale, miglio, panico, scagliola, spelta, grano saraceno);
- b) CARIOSSIDI rivestite delle glumelle:
avena, riso (risone), orzo distico;
- c) CARIOSSIDI:
granoturco, sorgo.

1.c DEFINIZIONI SPECIFICHE PER I SINGOLI PRODOTTI

FRUMENTO (triticum spp.)

Devono essere forniti i dati di superficie e produzione distintamente per il FRUMENTO TENERO (triticum aestivum L.) cod. 1120 e per il FRUMENTO DURO (triticum durum Desf.) cod. 1130 senza alcuna distinzione fra semine autunnali e semine primaverili in quanto, queste ultime, sono del tutto marginali.

SEGALE (secale cereale L.) cod.1150

I dati si devono riferire alla superficie e produzione di segale.

ORZO (hordeum vulgare L.) cod. 1160

I dati si devono riferire alla superficie e produzione di orzo distico e polistico da granella (semine autunnali più semine primaverili).

GRANOTURCO (zea mays L.) cod. 1200

Devono essere forniti i dati di superficie e produzione del mais in complesso (ibridi più altro).

SORGO DA GRANELLA (sorghum vulgare var. tachium) cod.1211

Non devono essere comprese le coltivazioni di sorgo saggina destinate esclusivamente per la produzione di scope, in quanto fanno parte delle coltivazioni industriali.

CEREALI MINORI cod.1212

Devono essere forniti, in forma globale, i dati di superficie e produzione per tutte le altre specie cerealicole presenti:

TRITICALE, MIGLIO, PANICO, SCAGLIOLA, FARRO, SPELTA, GRANO SARACENO.

2. LEGUMINOSE DA GRANELLA

Devono essere considerate, le coltivazioni la cui produzione fa riferimento ai soli semi che hanno raggiunto il completo sviluppo e subito sulla pianta il naturale processo di essiccamento. Questo ne riduce il contenuto di acqua, nei limiti sufficienti alla loro conservazione, sia da utilizzare come "sementi" che come prodotto "finale".

Non devono pertanto essere considerate le coltivazioni di LUPINO e VECCIA utilizzate per la pratica del sovescio e quelle utilizzate per la produzione di foraggio verde.

Si ricorda che, al fine di soddisfare i fabbisogni informativi derivanti dalla Nuova Politica Agricola Comune (P.A.C.), si deve porre la massima attenzione nella segnalazione dei dati relativi alle coltivazioni rientranti nei SEMI PROTEICI: PISELLO, FAVA, FAVETTA, LUPINO DOLCE.

In particolare è necessario distinguere, come in passato, le colture del PISELLO "PROTEICO" (Pisus sativum L.) (cod. 1320) destinate esclusivamente all'alimentazione animale, da quello "DA GRANELLA" (cod. 1311) il cui prodotto invece è prevalentemente destinato all'alimentazione umana.

La coltivazione della FAVA SECCA (Vicia faba L.) (cod. 1338), deve comprendere anche quella della "FAVETTA".

Si richiede, inoltre, di segnalare per ogni tipo di legume, la quota parte della produzione raccolta che si ritiene sia stata reimpiegata dalle aziende produttrici, per l'alimentazione del proprio bestiame.

3. SEMI OLEOSI

Devono essere considerate, le coltivazioni la cui produzione fa riferimento ai solo semi che hanno raggiunto il completo sviluppo e subito sulla pianta il naturale processo di essiccamento. Questo ne riduce il contenuto in acqua, nei limiti sufficienti alla loro conservazione sia da utilizzare come "sementi" che come prodotto "finale".

GIRASOLE (*Helianthus annuus* L.) (cod.1450)

Devono essere considerate, le coltivazioni la cui produzione fa riferimento ai frutti (acheni) secchi, detti comunemente semi di girasole, di vario colore e grandezza che devono risultare commercialmente puliti (impurità inferiore al 2% in peso) con il tenore di umidità richiesto per la conservazione del prodotto.

I dati relativi al "PRODOTTO FINALE" devono riferirsi alle coltivazioni la cui produzione, destinata all'industria, è utilizzata sia a fini alimentari sia non alimentari. Al fine di soddisfare i già ricordati fabbisogni infirmativi della PAC le superfici e le produzioni dovranno essere riportate nel modello.

SOIA (*Glycine max* L. Merrill) cod.1470

La produzione deve essere espressa in seme nudo, senza il baccello, con umidità del 9% e commercialmente pulita con impurità inferiore al 2% del peso.

COLZA (*Brassica napus* L.) cod. 1430

I dati, come nel caso del girasole, devono fare riferimento alle coltivazioni praticate per ottenere il seme utilizzato sia per l'alimentazione umana (olio), sia per uso industriale (biodiesel). Devono essere escluse le sole coltivazioni utilizzate come foraggio verde (da inserire negli ERBAI).

La produzione deve fare riferimento al seme nudo, commercialmente pulito e con impurità inferiore al 2% del peso, avente il tenore di umidità del 9%.

4. PIANTE DA TUBERO

In questa categoria vanno comprese le coltivazioni rappresentate da tuberi utilizzati per l'alimentazione (umana e animale) per la produzione di fecola e di alcole.

Anche per le piante da tubero la statistica non distingue fra di loro le colture destinate alla produzione di sementi e quelle al consumo.

La statistica rileva separatamente i dati per le coltivazioni distinte a seconda delle epoche in cui è attuata la semina ed il raccolto prodotto.

Si richiedono quindi i dati per:

- la patata primaticcia (cod. 1362), che è costituita dalle patate seminate tra ottobre e dicembre, i cui raccolti iniziano a febbraio e terminano a giugno;
- la patata comune (cod. 1363), che è rappresentata dalle coltivazioni seminate da marzo a giugno i cui raccolti iniziano a giugno.

Commercialmente, invece, si parla di patate "novelle" e "comuni"; le prime comprendono sia le patate primaticce sia le comuni, raccolte nel primo periodo di giugno.

La patata comune deve comprendere anche le eventuali coltivazioni di patate bisestili.

La patata dolce o batata (cod. 1390), deve escludere le eventuali coltivazioni di Topinamburg definite spesso in modo improprio " patata dolce".

5 ORTAGGI

Negli ortaggi sono comprese tutte quelle piante coltivate aventi come destinazione la produzione di leguminose fresche, di radici e bulbi, di fusti, foglie e fiori e di frutti, destinati al consumo allo stato di prodotto fresco.

Le coltivazioni sono suddivise a seconda che siano attuate in serra o in piena aria.

Le definizioni utilizzate dalla statistica sono le seguenti:

Coltivazioni in serra

Si intendono coltivazioni in serra le coltivazioni praticate, per l'intero ciclo vegetativo o per la quasi totalità di esso, entro apprestamenti di altezza sufficiente per poter accedere ed eseguirvi le operazioni colturali e nelle quali si realizza un ambiente artificiale che permette di coltivare piante fuori stagione e piante che esigono speciali condizioni ambientali.

Coltivazioni in piena aria

Si intendono coltivazioni in piena aria le coltivazioni che svolgono l'intero ciclo biologico o la quasi totalità di esso all'aperto. Devono essere considerate coltivazioni in piena aria anche quelle sottoposte a coperture temporanee (campane, tunnel e cappucci di plastica ecc.) o la copertura parziale (vale a dire in apprestamenti la cui copertura è limitata al solo tetto e/o ad alcune pareti).

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER I SINGOLI PRODOTTI

Fava fresca (cod. 1906)

I dati devono riferirsi alle coltivazioni che sono rappresentate per la quasi totalità dalla "fava grossa" (vicia faba major - harr) destinata all'alimentazione umana.

La produzione, in ogni caso, deve essere espressa in prodotto fresco comprensivo del baccello.

Fagiolo fresco (*Phaseolus vulgaris* - L.) (cod. 1901)

Comprende la coltivazione del fagiolo fresco per la produzione sia dei fagiolini mangiatutto o cornetti che di fagioli freschi da sgusciare. La produzione deve essere espressa in prodotto fresco comprensivo del baccello.

Carota (*Daucus carota* L. ssp. (*Sativus*-Hoffm-Hayck) (cod. 1830) **Rapa** (*Brassica rapa* L.)(cod. 1820)

I dati devono riferirsi alle sole coltivazioni la cui produzione è destinata all'alimentazione umana quindi, devono essere escluse quelle destinate all'alimentazione del bestiame, che sono da segnalare nelle coltivazioni foraggere temporanee (erbai monofiti). La produzione di carote che si protrae per tutto l'arco dell'anno va riferito alle sole radici prive di terra e scollettate.

Cipolla (*Allium ascalonium* L.) (cod. 1851)

I dati devono fare riferimento alle coltivazioni destinate alle produzioni di tutti i tipi di cipolle (comuni, fresche o in erba da sottaceto).

Per cipolla comune s'intende la cipolla a bulbo completamente sviluppato, privo dello stelo o con lo stelo tagliato a non più di 5 cm; le cipolle fresche od in erba sono quelle raccolte a bulbo immaturo, provviste di tutta la parte aerea allo stato verde, ed infine, le cipolline per sottaceto sono costituite da varietà a bulbo piccolo e piatto utilizzate, di regola, dall'industria conserviera.

Broccoletto di rapa (cod. 1727)

La produzione del cavolo broccolo ramoso va riferita ai getti o germogli di consistenza tenera, portanti le foglie e le infiorescenze, tagliati di lunghezza consuetudinaria per l'utilizzazione.

Carciofo (*Cynara scolymus* L.) (cod. 1720)

La produzione va riferita ai capolini con lo stelo della lunghezza di 10 cm senza foglie caulinari indipendentemente se queste sono lasciate per motivi di confezionatura o di conservazione del prodotto. Nelle Annotazioni, deve essere indicata la produzione in termini di "CAPOLINI" o il rapporto fra "quintali e capolini".

Cavolo cappuccio (B. o. L. comvar capitata Alef. (Var. alba DC)(cod. 1635) e Cavolo verza (cod. 1656)

La produzione va riferita all'intera pianta privata delle foglie deteriorate senza radice che deve essere tagliata al colletto.

Cavolo di Bruxelles (B. o. L. var. gemmifera DC) (cod.1631)

La produzione va riferita soltanto ai getti o gemme ascellari e non all'intera pianta che li produce.

Altri cavoli (cod.1657)

Devono comprendere tutte le altre specie di cavoli (cinese,) e la produzione va riferita all'intera pianta senza la radice tagliata al colletto.

Cavolfiori e Cavoli Broccoli (*Brassica oleracea* L. con var *Botrytis* L. Alef. Var. (*Botrytis*)(cod. 1620)

La produzione, per ambedue le colture, va riferita all'infiorescenza munita dell'ultima corona interna di foglie e con il fusto tagliato orizzontalmente a non più di 3 cm al disotto della corona stessa.

Finocchio (*Foeniculum Vulgare* Mill.) (cod. 1729)

I dati sulla produzione devono considerare l'intera pianta privata delle costole esterne deteriorate, dalle radici tagliate a non più di 1 cm sotto il livello della corona esterna delle costole e della massa fogliare con tagli orizzontali.

Indivia (*Cichorium Endivia* L.) (cod.1685) **Lattuga** (*Lactuca Sativa* L.) (cod.1680) **Radicchio** (*Cichorium Intybus* L.) (cod.1710)

Nell'indivia e nella lattuga, che devono comprendere rispettivamente le varietà "ricce e scarole" ed a "cappuccio" romane o da costa e da taglio, la produzione deve considerare l'intero cespo privo delle foglie esterne deteriorate e delle radici tagliate a livello della corona esterna. Nel radicchio devono essere considerate sia le varietà da foglia (verdi, rosse e variegate) sia quelle da radice. La produzione, nel primo caso, deve considerare la massa fogliare tagliata in prossimità del colletto, mentre per la varietà di radice deve valutare l'intera pianta senza le foglie deteriorate.

Melanzana (*Solanum melongena* L.) (cod. 1781)

Comprende sia le varietà a frutto allungato di colore viola sia quelle a frutto tondeggianti di colore bianco-violetto ed infine quelle a frutto cilindrico appuntito all'estremità di colore viola scuro.

Peperone (*Capsicum annuum* L.) (cod.1790)

Devono essere considerate tutte le varietà a frutto grosso, medio e piccolo, dolce e piccante.

Pomodoro (*Lycopersicon Lycopersicum* L.) (cod. 1750)

I dati relativi alla produzione devono riferirsi a tutte le varietà (a frutto tondeggianti, piriforme od ovale, liscio o costoluto) coltivate per la produzione di pomodori da mensa, da concentrati da pelati e da succhi. Nelle Annotazioni devono essere riportati i dati di superficie e produzione delle colture destinate alla trasformazione industriale.

Popone o Melone (*Cucumis melo* L.) (cod. 1771)

I dati devono fare riferimento a tutte le varietà (poponi retati, lisci o invernali, poponi cantalupi o zatile).

Zucchine e Zucca (cod. 1785)

I dati devono comprendere le coltivazioni di zucchine sia quelle di zucca - *cucurbita maxima* Duch e moscata - destinate all'alimentazione umana perciò sono escluse le eventuali coltivazioni praticate per la produzione di zucche utilizzate per l'alimentazione del bestiame.

Funghi coltivati (cod. 1910)

Devono essere presi in considerazione tutti gli apprestamenti naturali ed artificiali realizzati in grotte, cave tunnel, serre, tronchi d'albero, ecc. predisposti per la coltivazione artificiale del prataiolo (*Psaliota campestris* L.), dell'agarico rostrato (*Pleurotus ostreatus* L.) e di altre specie minori.

La produzione va riferita alla quantità complessiva di funghi interi (cappello e gambo) ottenuta dai letti di coltura predisposti nel corso della stessa annata agraria ed a quella realizzata nei sacchi, tronchi d'albero ecc..

6. FORAGGERE TEMPORANEE E PERMANENTI

Il sistema di definizioni, armonizzato a livello comunitario, suddivide le foraggere in due grandi raggruppamenti: *temporanee* e *permanenti*.

Al primo appartengono le colture che permangono su un terreno fino ad un massimo di cinque anni, al secondo quelle che superano tale limite.

6.1 TEMPORANEE

Questo gruppo è composto da:

1. ERBAI (cod. 2611): che comprendono le coltivazioni di piante erbacee annuali utilizzate per la produzione di foraggio.

A seconda della composizione, gli erbai sono classificati in:

a) *monofiti o puri* (cod. 2612), se costituiti da una sola specie foraggera;

b) *polifiti o misti* (cod. 2636), se costituiti da più specie foraggere.

2. PRATI AVVICENDATI (cod. 2670): s'intendono le coltivazioni di piante erbacce poliennali utilizzate per la produzione di foraggio che permangono sullo stesso terreno per un periodo massimo di cinque anni.

A seconda della composizione, i prati avvicendati sono classificati in:

- a) *monofiti o puri* (cod. 2688) se costituiti da una sola specie foraggera;
- b) *polifiti o misti* (cod. 2689) (artificiali e naturali), se costituiti da più specie foraggere.

I dati statistici richiesti per gli erbai ed i prati riguardano solo le principali specie coltivate mentre le meno importanti vanno incluse nella voce "Altri" ai cod. 2630,2635,2678.

6.2 PERMANENTI

La suddivisione per queste colture è fatta a seconda del tipo d'utilizzazione del foraggio per cui si hanno:

a) **prati** (cod. 2710) quando la produzione di foraggio è utilizzata esclusivamente o prevalentemente mediante sfalcatura. A seconda che i prati siano sottoposti o meno alla pratica dell'irrigazione si distinguono in prati irrigui ed asciutti e, in questi ultimi, devono essere considerati anche i prati pascoli.

I dati statistici richiesti nella rilevazione riguardano esclusivamente quelli relativi ai prati nel loro complesso.

b) **pascoli** (cod. 2720) quando la produzione di foraggio è utilizzata esclusivamente o prevalentemente mediante il pascolo, e sono distinti sulla base del periodo d'utilizzazione e della produzione pascolata in:

1. pascoli poveri (cod. 2722) situati, per lo più, in zone accidentate non migliorabili con concimazioni, utilizzati regolarmente per il pascolo con una produzione annuale molto bassa (circa 1.500 U.F. per ettaro). Questa categoria comprende:

- a) pascoli in aree arborate agrarie e/o forestali;
- b) pascoli in aree arbustive (lande, ...);
- c) pascoli in aree prive di vegetazione legnosa di pianura e bassa montagna, utilizzati durante la transumanza per circa 100 giorni l'anno (senza il rientro del bestiame in azienda), alpini e subalpini ed alpeggi utilizzati per un periodo variabile tra i 90 e 120 giorni.

2. altri pascoli (cod. 2721) tutti gli altri.

PRODUZIONE

La produzione delle colture foraggere temporanee e permanenti, è valutata al momento della raccolta e dello sfalcio o al momento in cui è pascolata dal bestiame e deve essere espressa in foraggio verde.

La produzione dei pascoli deve essere valutata sulla base del carico medio di bestiame e del relativo periodo in cui il pascolo è stato utilizzato.

Tale produzione è, quindi, calcolata sulla superficie utilizzata ed è indicata nei modelli come "Produzione raccolta".

7 COLTIVAZIONI LEGNOSE

Per le colture legnose i modelli mensili (A 5.M) richiedono un numero limitato di informazioni sulle superfici, mentre, con quell'annuale (A 5.2/A) viene richiesto un vero e proprio bilancio a fine annata agraria, a livello di regione agraria.

Questo è di tipo demografico e precede una analisi delle entrate e delle uscite; per seguire l'evoluzione degli impianti nel tempo è determinante tenere presente la situazione risultante alla fine dell'annata agraria precedente anno (N-1).

Alle superfici in produzione dell'anno N-1 (col.8) devono essere sommate quelle entrate in produzione (col.9) e detratte quelle estirpate nell'annata agraria in corso N (col.10), mentre da quelle non ancora in produzione nell'annata agraria N-1 (col.4) devono essere sottratte le superfici passate alla fase produttiva (col.6) e sommate a quelle degli impianti già in fase produttiva nell'annata precedente N-1 (col.9).

Nei casi di impianti che sono stati reinnestati questi devono essere indicati come superfici estirpate (col.10) e contemporaneamente come nuovi impianti (col.5).

VITE E VINO (cod. 2410; 2430)

Le superfici investite nella coltura fanno riferimento alle piante con varietà di vite innestate e danno luogo alla suddivisione della vite per la produzione di:

- uva da vino;
- uva da tavola.

Per uva da vino si intende quella prodotta da viti innestate con vitigni da vino anche se utilizzata per il consumo diretto o per l'essiccazione. Gli impianti secondo la legislazione corrente sono distinti in:

- per la produzione di vini DOC e DOG, che comprendono le superfici iscritte all'Albo dei vitigni istituito presso ciascuna C.C.I.A.A. per la produzione di vini a denominazione di origine controllata (DOC) o controllata e garantita (DOCG).

E' frequente, però, che i viticoltori decidano che tale uva sia destinata in tutto e in parte alla produzione di vini da tavola.

- per la produzione di altri vini (compresi quelli ad indicazione geografica) la cui superficie non è, per esclusione, iscritta all'Albo dei vigneti.

Per "Indicazione geografica" si intende la specificazione della zona di produzione in cui ricadono le superfici a vite. Tale zona può essere costituita da una o più unità amministrative (provincia, regione) oppure da una parte del loro territorio o da località delimitate da apposito decreto del M.I.P.A.F..

Per la trasmissione dei dati sul vino, in termini di vino "feccioso" l'esigenza di rispettare le date previste dall'art. 6 del regolamento n.3929/87 ha reso necessario rivedere i tempi e la metodologia attraverso la quale vengono acquisiti i dati statistici sulla produzione e la destinazione finale dell'uva.

Considerati i diversi caratteri che devono essere riportati nei Modd. VINO/1 e VINO/2, taluni dei quali relativi al settore di trasformazione del prodotto, si ritiene utile avvalersi della competenza di esperti specifici del settore.

Pertanto è necessario che nell'ambito di ciascuna regione siano organizzate una o più riunioni a livello regionale e/o provinciale con la partecipazione degli esperti delle diverse associazioni (agricoltori, enologi, produttori di vino) per meglio valutare gli elementi richiesti.

La necessità di soddisfare le esigenze conoscitive nazionali e comunitarie, rende improrogabile l'arrivo dei due suddetti modelli entro il 15 novembre dell'anno in corso, rispettando in tal modo, solo parzialmente, quanto prescritto dal citato regolamento.

E' quindi opportuno che le predette riunioni a livello regionale e/o provinciale, vengano effettuate nei giorni ritenuti più idonei per mettere a punto i dati, a livello di provincia, (superfici, produzioni, rese unitarie e tipologia di vino che verrà prodotto) da far pervenire entro la predetta data all'ISTAT.

A tali dati, possono essere apportate modeste rettifiche, qualora siano intervenuti nuovi elementi di valutazione, da far pervenire improrogabilmente con le schede del mese di dicembre.

Per quanto concerne l'accertamento della produzione di vino, si ricorda che ad ogni provincia deve essere attribuito il vino potenzialmente ottenibile con l'uva raccolta nella provincia stessa.

Conseguentemente i trasferimenti di vino o mosto da una provincia produttrice ad altra, non devono in alcun modo essere considerati.

In attuazione dei regolamenti CEE 357/79, 3719/81 ed in particolare della decisione 80/764, si deve provvedere annualmente, entro la scadenza prevista in calendario, alla rilevazione di una serie di dati sulle variazioni delle superfici investite ad uva da vino e suoi rendimenti in vino, per ettaro di superficie vitata.

Il Mod. A.SV è stato articolato in due parti.

Nella prima le superfici a vite, che nel Mod. A5.2/A vengono indicate nella colonna 10 "in diminuzione per estirpazione" devono essere ripartite a seconda del rendimento medio che avevano avuto gli impianti prima dell'estirpazione o dell'abbandono espresso in hl/ha.

Le indicazioni vanno distinte tenendo conto della destinazione dell'uva, ossia: per vino DOC o DOG (se iscritta all'Albo dei vigneti) e per altri vini.

Per le superfici con "nuovi impianti" e con "reimpianti", è sufficiente riportare i dati complessivi provinciali presenti nella col.5 del Mod.A5.2/A, distinti per natura della produzione della vite.

Nella seconda parte del modello vanno riportate le produzioni di vino (hl) ottenute dagli impianti a vite presenti nella provincia, suddivise in base alla produzione di vino, per ettaro di vigneto.

Per rendere più agevole la compilazione del modello, è opportuno distinguere preventivamente la superficie provinciale investita a vite (a seconda della destinazione dell'uva) nelle varie colonne del modello, in base alla produzione di vino ottenibile in media, per ettaro di vigneto, tenendo conto delle sue condizioni ampelografiche.

Poiché al variare dell'andamento climatico, la produzione sia di uva per ettaro sia di vino per quintale di uva, è suscettibile di sensibili modifiche da un anno all'altro, la resa in vino per ettaro di vigneto, effettivamente ottenuta nell'annata agraria di riferimento, moltiplicata per la superficie già trascritta in ciascuna colonna, fornisce la produzione effettiva di vino per classe di rendimento.

A riguardo, è importante tenere presenti le produzioni massime per ettaro di ciascun vino DOC, ammesse dai "disciplinari di produzione".

OLIVO E OLIO (Olea europea L.)(cod.2450; 2462)

La coltura dell'olivo, la sua produzione e destinazione economica finale è soggetta a particolare normativa nazionale e comunitaria (Regolamenti 1720/91, 357/92). La normativa prevede dei vincoli per quanto concerne, tra l'altro, i termini entro i quali devono essere disponibili i dati statistici sia provvisori sia definitivi.

Poiché la destinazione economica del prodotto raccolto, è funzione di determinate variabili che investono più settori economici, si ritiene utile, per la sua determinazione (consumo diretto, olive oleificate e resa in olio), tenere conto degli elementi in possesso delle Commissioni Provinciali Olio.

Come per la produzione dell'uva così anche per quella dell'olivo è necessario procedere nei calcoli partendo dalla superficie investita in produzione ed applicare, per le singole regioni agrarie le rese unitarie ottenute.

Questa procedura, protegge da errori di duplicazione nel computo delle produzioni che si potrebbero avere a causa dei trasferimenti del prodotto dai luoghi di origine a quello di trasformazione. Per ciò che attiene l'olio, la normativa vigente (Regolamento 356/92 del Consiglio) sono considerati:

- **OLIO DI PRESSIONE:** ottenuto dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Sono quindi, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli sono oggetto della seguente classificazione che tiene conto del punteggio organolettico e del grado di acidità: olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine, olio di oliva vergine corrente, olio di oliva vergine lampante.

- **OLIO DI SANSA:** gli oli ottenuti mediante trattamento al solvente della sansa di oliva, esclusi, quindi, quelli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste da questa categoria.

Logicamente, da un punto di vista statistico, quando si parla di produzione di olio, si fa riferimento solo a quello di "PRESSIONE".

CILIEGIO (*Prunus avium* L. et *P. cerasus*) (cod.2200)

I dati devono riferirsi alle varietà a "frutto dolce", appartenenti al *Cerasus avium*-Moench (ciliege tenerine e duracine) sia quelle a "frutto acido", appartenenti al *Cerasus vulgaris* - Mill (ciliege visciole ed amarene).

Le produzioni, di conseguenza, devono comprendere sia i frutti del tipo dolce che quelli del tipo acido e nelle "Annotazioni" deve essere indicata la quota parte della produzione raccolta costituita dalle ciliege a frutto acido (visciole ed amarene).

SUSINO (*Prunus domestica* L.) (cod. 2210)

La produzione deve considerare i frutti allo stato fresco. Nelle "Annotazioni" del modello deve essere indicata, in percentuale la quota parte della produzione raccolta di susine fresche destinata all'essiccamento e l'equivalente quantitativo di prodotto, valutato allo stato secco.

NOCCIUOLO (*Corylus avellana* L.) (cod. 2232)

La produzione deve riferirsi alle nocciole secche.

MANDORLO (cod. 2233)

La produzione deve essere riferita alle mandorle secche prive di mallo. Nelle "Annotazioni" del modello, la produzione raccolta deve essere suddivisa in percentuale fra mandorle "dolci" ed "amare".

8. COLTIVAZIONI FLORICOLE

8.1 - FIORI FRONDE E FOGLIE DA RECIDERE

Per coltivazioni floricole si intendono: le piante " **da fiore, da foglia, da fronda da recidere, di bulbi e tuberi da fiore, nonché le piante ornamentali non legnose da interni o destinare alla formazione delle aiuole, bordure, ecc...**"

Per quanto concerne la suddivisione fra le coltivazioni praticate "in serra" e "in piena aria," si rinvia alle definizioni fornite al paragrafo 5 pag. 5 e 6.

Il concetto di PRODUZIONE, fa riferimento **ai fiori, alle fronde, ed alle foglie destinati ad essere separati dalla pianta madre quando hanno raggiunto lo stadio di sviluppo richiesto per la loro utilizzazione.**

La produzione per le tre tipologie suddette va espressa in numero di pezzi, ove per pezzo si intende **il fiore, la fronda o foglia con solo fiore o con più infiorescenze portate da un unico stelo.**

Qualora il dato di produzione, per consuetudini commerciali locali e per alcune tipologie, fosse espresso in unità di misura diversa dal "pezzo", deve essere segnalato nella penultima colonna del modello A9 e nell'ultima deve essere riportato il coefficiente di trasformazione di queste unità di misura in pezzi affinché vi sia una omogeneità a livello nazionale del dato.

Ciò è indispensabile in quanto l'Istituto, per necessità comparative e di aggregazione macro produttiva, ha deciso di utilizzare come unica unità di misura della produzione il "pezzo".

8.2 - PIANTE INTERE DA VASO

Per piante intere prodotte si intendono quelle "commercializzate" nel corso dell'annata agraria.

La pianta intera è quella completa di parte aerea e radicale ottenuta per seme o per parte di pianta, che ha raggiunto lo stadio di sviluppo richiesto per un suo avvio sul mercato, come prodotto finito per scopi decorativi.

Si richiede, inoltre, di segnalare nell'apposito riquadro, per tali colture, **la superficie di base utilizzata** suddivisa nelle due tipologie serra e piena aria.

Nel caso specifico delle serre, per superficie si intende quella "coperta al netto delle tare". Se ad esempio, sono presenti una serie di bancali sovrapposti - contenenti vasi o contenitori con piantine in fase di crescita - la superficie da considerare è **solo** quella relativa alla loro proiezione sul terreno.